

La legge 328/2000 e il nuovo strumento della pianificazione sociale: I Piani di Zona Sociali

La legge 328/2000 “**Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali**” rappresenta l’orientamento istituzionale da cui si attivano le strategie di politica sociale fondate sui diritti di cittadinanza delle persone e delle famiglie. La legge definisce una nuova organizzazione dei servizi sociali che prevede da una parte la centralità del bisogno e della scelta del cittadino e dall’altra l’attivazione del percorso di pianificazione socio-sanitaria da parte degli Organismi Pubblici con la partecipazione attiva delle rappresentanze del Terzo Settore. Il modello del nuovo Welfare delineato con la Legge 328/2000, in particolare nella sua costruzione a livello locale, prevede che i Comuni, associati in un ambito territoriale definito (il **Distretto Sanitario**), provvedano a definire il **Piano di Zona**, lo strumento fondamentale per progettare il sistema integrato di interventi e servizi sociali per la popolazione complessiva del territorio distrettuale. Il Piano di Zona va considerato quindi come lo strumento strategico per governare le politiche sociali.

L’Art. 19 della Legge 328 - 2000 I PIANI DI ZONA

L’ **Articolo 19** della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede l’introduzione dei Piani di Zona. Il Piano di zona è lo strumento strategico, previsto dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, per governare le politiche sociali a livello territoriale. In particolare il compito del Piano di zona è di organizzare soggetti diversi, che in un ambito territoriale intervengono sui bisogni e sulla domanda sociale, per la progettazione e

realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Si tratta di una grande opportunità, che richiede una mobilitazione delle amministrazioni locali e dei diversi operatori e del Terzo Settore (volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperazione sociale) e l’acquisizione di metodologie di azioni adeguate e condivise.

Il Piano di Zona

I comuni associati, negli ambiti territoriali d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, in coprogettazione con il Terzo Settore, a definire gli interventi sociali e socio- sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale a definire il Piano di Zona, che individua:

- gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate;
- le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
- le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti sociali.

Nella fattispecie, il Piano di Zona, di norma adottato attraverso accordo di programma è volto a:

- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e

nella verifica dei servizi;

- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;

- definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

Infatti gli aspetti più qualificanti ed innovativi del Piano, in ordine allo sforzo di giungere ad una riorganizzazione complessiva del sistema locale del Welfare, sono:

- un sistema di produzione sociale capillare attraverso la rete dei servizi essenziali;

- la determinazione dei livelli di Welfare, che superano le politiche settorialistiche fondate sulle categorie dei beneficiari;

- il sistema delle responsabilità condivise attraverso pratiche di regia, partenariato, concertazione, coprogettazione e covalutazione;

- un sistema di regolazione sociale ad intonazione pubblica;

- il riconoscimento del valore strategico dei percorsi formativi congiunti tra Pubblica Amministrazione e realtà del Terzo Settore al fine di massimizzare la dimensione innovativa ed adeguare la cultura operativa degli attori al nuovo assetto di sistema.

Art. 19 - Legge 328-2000 Piano di zona

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa

con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *h*);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera *g*);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'ade-

guato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.



Sintesi Art. 19 - Legge 328-2000 Il Piano di zona

I comuni, associati o meno (o i municipi metropolitani), d'intesa con le Asl, nell'ambito delle risorse disponibili e delle indicazioni del piano regionale, provvedono a definire il piano di zona. Il piano di zona individua gli obiettivi strategici, le priorità, gli strumenti e i mezzi, le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità, le forme di rilevazione dei dati, le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale, le forme di concertazione con la Asl e con il Terzo Settore. Il piano, di norma, è adottato con accordo di programma, cui partecipano comuni e Asl, nonché gli organismi di Terzo Settore e le Ipab che, "attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del SIdSS previsto nel piano" (comma 3). Finalità del piano di zona sono quelle di favorire la formazione di sistemi locali fondati su servizi flessibili, di stimolare le risorse locali di solidarietà e responsabilizzare i cittadini, di attivare risorse anche finanziarie private, di qualificare la spesa, di vincolare risorse a particolari obiettivi.